

Legge Regionale 12/08/2004, n. 13

“Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 61 bis del 13/08/2004]

Art. 15

(Disposizioni in materia di introduzione ed estradizione di salme)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'introduzione e all'extradizione di salme di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono rilasciati rispettivamente dal Sindaco del comune di partenza o di destinazione della salma, secondo le prescrizioni e le modalità dettate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.